

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 21-4874

**Recepimento accordo relativo a lavoro precario e politiche assunzionali nel SSR per il personale dell'Area Comparto sottoscritto il 10.03.2017 tra la Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanita'.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Atteso che il ricorso alle forme di lavoro precario nell'ambito del personale del Comparto del SSR é limitato ai soli casi in cui le stesse siano espressamente previste dalla normativa vigente, restando l'assunzione a tempo indeterminato l'ordinaria modalità di reclutamento del personale per la normale attività istituzionale.

Considerato, pertanto, che la stabilizzazione, nei limiti e con le modalità di legge, del personale precario che opera all'interno del SSR rappresenta un obiettivo regionale.

Preso atto che l'art. 2, comma 1, del DPCM 6 marzo 2015 prevede che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale possano bandire, entro il 31/12/2018, concorsi riservati per la stabilizzazione del personale precario, che l'art. 3, comma 1, dello stesso DPCM stabilisce che tale riserva non possa, in ogni caso, superare la percentuale massima del 50% e che l'art. 1, commi 541, 542 e 543, della legge n. 208/2015 disciplina le modalità di valutazione del fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

Ricordato che l'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 98/2011 stabiliscono che, fino al 2020, gli Enti del Servizio sanitario nazionale concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.

Dato, altresì, atto che, in data 10/03/2017, dopo un ampio ed approfondito confronto con le OO.SS. dell'Area Comparto, è stato sottoscritto uno specifico accordo sul lavoro precario e politiche assunzionali nel Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti, come da Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che il presente provvedimento non produce e non è idoneo a produrre, per sua natura, effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vista la D.G.R. n. 28-4666 del 13/02/2017 che ha individuato le tipologie di personale che, nell'anno 2017, possono essere assunte presso le Aziende del SSR, ossia personale del ruolo sanitario e personale con profilo professionale di OSS e di Assistente Sociale.

Visti:

- l'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009;
- l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 98/2011;
- l'art. 2, comma 1 e l'art. 3, comma 1 del DPCM 6 marzo 2015;

- l'art. 1, commi 541, 542 e 543, della legge n. 208/2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016, udita la proposta del relatore;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all'unanimità,

*delibera*

per le motivazioni di cui in premessa, quanto segue:

1. di recepire l'accordo su lavoro precario e politiche assunzionali nel SSR relativamente al personale del Comparto Sanità sottoscritto in data 10 marzo 2017 con le Organizzazioni Sindacali aventi titolo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. di dare mandato al Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR di porre in essere le azioni necessarie di propria competenza e di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Regionali per l'adozione dei relativi adempimenti di competenza aziendale.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Accordo su lavoro precario e politiche assunzionali nel SSR

In data 10 marzo 2017, alle ore 10.45 si sono incontrati l'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, il Direttore regionale Sanità e le Organizzazioni Sindacali dell'area del Comparto Sanità aventi titolo.

Premesso che:

- il ricorso alle forme di lavoro precario nell'ambito del personale del Comparto del SSR deve essere limitato ai soli casi in cui le stesse siano espressamente previste dalla normativa vigente, mentre l'assunzione a tempo indeterminato rappresenta l'ordinaria modalità di reclutamento del personale per la normale attività istituzionale. E', quindi, necessario avviare un percorso organico finalizzato alla riduzione del lavoro precario sulla base di atti coerenti e temporalmente definiti, che consentano di attuare le relative norme previste a livello nazionale, contestualizzandole alla realtà ed ai fabbisogni presenti nelle Aziende sanitarie della Regione Piemonte;
- la stabilizzazione, nei limiti e con le modalità di legge, del personale precario del Comparto che opera all'interno del SSR rappresenta un obiettivo primario;
- l'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 98/2011 hanno formalmente stabilito che, fino al 2020, gli Enti del Servizio sanitario nazionale concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;
- l'art. 2, comma 1, del DPCM 6 marzo 2015 prevede che gli Enti del SSR possano bandire, entro il 31/12/2018, concorsi riservati per la stabilizzazione del personale precario mentre l'art. 3, comma 1, dello stesso DPCM stabilisce, a salvaguardia del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, che tale riserva non possa, in ogni caso, superare la percentuale massima del 50%;
- l'art. 1, commi 541, 542 e 543, della legge n. 208/2015 disciplina le modalità di valutazione del fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro;
- la D.G.R. n. 28 - 4666 del 13/02/2017 ha individuato le tipologie di personale che, nell'anno 2017, possono essere assunte presso le Aziende del SSR, ossia personale del ruolo sanitario e personale con profilo professionale di OSS e di Assistente sociale.

Tutto ciò premesso, le parti, dopo ampio dialogo ed esaminata la bozza di documento regionale trasmessa alle OO.SS. unitamente alla convocazione, concordano quanto segue:

### 1. Limite all'utilizzo di forme di lavoro precario

Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le Aziende del SSR assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre le assunzioni per



personale a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile devono essere limitate ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale.

Allo scopo di evitare che da parte delle Aziende sanitarie si reiteri l'utilizzo improprio di forme di lavoro flessibile, si prevede quanto segue:

- a) il ricorso a forme di lavoro autonomo e di natura occasionale e/o coordinata e continuativa è limitato ai casi indicati all'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 per obiettivi specifici e determinati, qualora le Aziende sanitarie non possano farvi fronte con personale dipendente. In nessun caso, può essere utilizzato in sostituzione delle ordinarie forme di reclutamento del personale;
- b) il ricorso al lavoro somministrato temporaneo, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio, è vincolato al puntuale rispetto delle ipotesi previste dalla normativa contrattuale di riferimento (art. 32, comma 2, CCNL Integrativo 1998/2001);
- c) le assunzioni a tempo determinato possono avvenire per sostituzione di dipendenti temporaneamente assente dal servizio (es. maternità) o per il tempo strettamente necessario per completare le procedure per la copertura a tempo indeterminato del posto
- d) a seguito di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del d.l. n. 244/2016, alle Aziende sanitarie del SSR è consentito stipulare o prorogare fino al 1° gennaio 2018 contratti di collaborazione di cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015.

## **2. Stabilizzazione del personale precario**

Le Aziende del SSR sono tenute ad avviare le procedure di stabilizzazione del personale precario necessario per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno stabile e ordinario, previa ricognizione dello stesso. A tal fine presso ogni Azienda sanitaria della Regione verrà avviato entro il 30 aprile 2017 un censimento del personale precario, suddiviso per profilo professionale di appartenenza e fonte di finanziamento. Sugli esiti di tale censimento, dovrà essere data informativa, a livello aziendale, alle OO.SS. aventi titolo ed il dato complessivo dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale alla Sanità, secondo le modalità che saranno dal quest'ultimo individuate.



In esito a tale censimento, le Aziende sanitarie sono tenute ad attivare le procedure di stabilizzazione nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2015.

Tali procedure concorsuali dovranno prevedere:

- la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale precario, ivi compresi i titolari di borse di studio, nell'ambito delle norme ministeriali che regolano i concorsi. In particolare, il servizio prestato con contratti di lavoro temporaneo ex art. 32, comma 2 del CCNL Integrativo 1998/2001 area Comparto è equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente a tempo determinato.
- l'attuazione della riserva di cui all'art. 2, comma 1 del DPCM 6 marzo 2015;



2



- l'attuazione della riserva di cui all'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015, relativamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in correlazione all'obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, successivamente al perfezionamento dell'iter autorizzativo del Tavolo di verifica degli adempimenti ed al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA ai sensi dell'art. 1, comma 541 della legge n. 208/2015.

### **3. Politiche assunzionali**

Le parti prendono atto che, alla luce della nuova situazione del SSR, per l'anno 2017 non sono previsti vincoli assuntivi per il personale del ruolo sanitario, del profilo professionale di OSS e del profilo professionale di assistente sociale, nel limite dei tetti di spesa per il personale assegnati a ciascuna Azienda del SSR in applicazione dell'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs n. 98/2011.

A tal fine, le Aziende sanitarie sono tenute a:

- predisporre un piano triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 al fine di assicurare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi. In particolare, in tale ambito, le Aziende dovranno verificare la coerenza delle assunzioni alla luce della nuova configurazione del SSR, con particolare riferimento al riordino della rete ospedaliera di cui alla D.G.R. n. 1 - 600 del 19/11/2014 e s.m.i., nonché al riordino della rete territoriale di cui alla D.G.R. n. 26 - 1653 del 29/06/2016. Le nuove assunzioni dovranno, inoltre, tener conto, di quanto disposto dalla D.G.R. n. 3 - 4287 del 29/11/2016 con la quale sono stati individuati gli interventi regionali e le linee di indirizzo per lo sviluppo del nuovo modello organizzativo dell'Assistenza Primaria, attraverso la sperimentazione delle Case della Salute nonché dalla D.G.R. n. 25 - 1513 del 03/06/2015 (Piano Regionale della Prevenzione) e n. 31 - 1747 del 13/07/2015 (Piano Regionale Integrato per la Sicurezza alimentare - 2015-2018). Infine, le assunzioni dovranno contribuire al miglioramento dei tempi d'attesa;
- attuare, entro il primo semestre 2017, previo confronto con le OO.SS. aventi titolo, la verifica del numero di personale necessario per far fronte alle esigenze sanitarie ed assistenziali, censendo, le unità di personale che, a vario titolo, è ipotizzabile cessino dal servizio nel triennio 2017 - 2019;
- attivare le procedure di assunzione entro il 31 dicembre 2017 per le unità di personale necessarie a garantire gli adeguati livelli di efficienza del sistema, anche in relazione alle criticità derivanti dagli effetti dell'applicazione della legge 161/2014.

alc



Le parti concordano di aprire un confronto sul tema delle esternalizzazioni nel SSR.

L'incontro ha termine alle h. 12.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 10 marzo 2017

L'Assessore alla Sanità

Il Direttore regionale Sanità

Il Dirigente del Settore Sistemi organizzativi  
e Risorse umane del SSR

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

FSI

FIALS

NURSING UP

FP CGIL



# NOTA A VERBALE FP CGIL PIEMONTE

PUR ACCOGLIENDO POSITIVAMENTE  
L'IMPIANTO GENERALE DELL'ACCORDO,  
LA FP CGIL PIEMONTE RITIENE NECESSARIA  
LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI  
COINVOLTI NEI SERVIZI DI PREVENZIONE  
TERRITORIALI ED OSPEDALIERI

(RETE DI EPIDEMIOLOGIA, RETE ONCOLOGICA, ECC..)

AD OGGI TITOLARI DI RAPPORTO DI LAVORO

DI COLLABORAZIONE, CON ESPERIENZA

PIU' CHE DECENNALE IN QUESTI SERVIZI

CGIL FP Piemonte



